DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "al competente servizio provinciale" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate in piu' province";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al servizio provinciale competente" sono inserite le seguenti: "ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "il servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".

Versione in vigore dal 10 febbraio 2012, non più in vigore dal 7 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Estremi	Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo	I — Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo	III — Semplificazioni per le imprese
Sezione	II — Semplificazioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-e-di-sviluppo/art-18-semplificazione-in-materia-di-assunzioni-e-di-collocamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it